

ORIGINALE



COMUNE DI SAN FERDINANDO
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)

N. 20 RG DEL 02/09/2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TARI – DETERMINAZIONE
NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014.**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì DUE del mese di SETTEMBRE, alle ore 11,15 è convocato per determinazione del Sig. Sindaco ed invitato come da avvisi scritti, consegnati a domicilio dal messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del sig. Sindaco DOTT. DOMENICO MADAFFERI, in sessione ordinaria e di seconda convocazione il Consiglio Comunale, composto dai sigg.ri:

| N. ORD. | COGNOME E NOME | PRESENTI |
|----------------|-------------------------|-----------------|
| 1° | MADAFFERI DOMENICO | SI |
| 2° | CELI SANTO | SI |
| 3° | CALI' GIUSEPPE | SI |
| 4° | LAMALFA DANIELE | SI |
| 5° | RIZZO FRANCESCO MICHELE | SI |
| 6° | OLIVA MICHELE | SI |
| 7° | COSTA SALVATORE | SI |
| 8° | MAZZEO EMILIO | SI |
| 9° | BARBALACE FRANCESCO | NO |

Presenti N 8 Assenti N.1

Assiste il segretario Dr. GIOVANNI COSENTINO

Il Sindaco - Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 8 su 12 Consiglieri assegnati al Comune, e su 9 in carica, oltre il Sindaco, l'adunanza è legale ai sensi di legge, pertanto, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Relaziona il consigliere Lamalfa Daniele

Di dare atto che alle ore 11,55 i Consiglieri Oliva e Costa in dissenso con l'interpretazione dei consiglieri di maggioranza, sull'approvazione del Regolamento e del successivo Piano Finanziario, abbandonano la seduta consiliare

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria).

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili).

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.9 del 12.06.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento IMU,

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.6 del 31.12.1994 con la quale è stato approvato il Regolamento TARSU,

EVIDENZIATO che per l'esercizio 2013, con deliberazione C.C. n. 60 del 29/11/2013, è stata approvata l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 ed è stata stabilita, per l'anno 2013, l'applicazione del sistema di prelievo vigente per l'anno 2012 (Tassa smaltimento rifiuti – TARSU);

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU TASI –TARI, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", i previgenti regolamenti IMU e TARSU.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti

urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale,

corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, **da adottare entro il 10 giugno 2014**. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

VISTI i precedenti decreti in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 31 luglio;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto legge 6 marzo 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che del pari ha prorogato il predetto termine fino al 31 luglio 2014;

VISTO il decreto legge 18 luglio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha proceduto all'Ulteriore differimento al 30 settembre 2014;

Ritenuto allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire che il versamento dovuto per l'anno 2014 avvenga in quattro rate consecutive aventi scadenza 30 settembre 2014 -31 ottobre2014 -30 novembre 2014 - 31 dicembre 2014 , con la possibilità del pagamento in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2014; oltre al contributo provinciale.

VISTO:

- lo statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente; - l'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 così come modificato dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella legge 213/2013;

con n. 5 voti favorevoli ed n. 1 astenuto (Mazzeo)

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI STABILIRE** che il versamento (TARI) è effettuato per l'anno 2014, in numero di **quattro** rate consecutive nei seguenti termini :

- 1^ RATA scadenza 30 Settembre
- 2^ RATA scadenza 31 Ottobre
- 3^ RATA scadenza 30 Novembre
- 4^ RATA scadenza 31 Dicembre

- è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 Settembre .


- 3) **DI AFFIDARE** la riscossione TARI al concessionario So.G.E.T. SPA, alla quale risulta affidato il servizio di riscossione dei tributi alla data del 31 dicembre 2013, in applicazione della deroga prevista dal comma 691 della legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
- 4) **DI DARE ATTO** che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, nelle more dell'approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) e nelle more dell'approvazione del piano finanziario e tariffe TARI 2014, sarà recepito all'interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 5) **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 6) **DI DICHIARARE** con voti favorevoli 5 e 1 astenuto (MAZZEO) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Deliberazione Di Consiglio Comunale N. 20 Del 02/09/2014

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per come segue ai sensi dell'articolo 54 comma X dello Statuto Comunale e Legge Costituzionale n.3 del 2001.

IL SINDACO - PRESIDENTE
(Dr Madafferi Domenico)



IL SEGRETARIO GENERALE
(DR Giovanni Cosentino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il messo Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune, oggi _____, al n. _____ e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Addi _____


Il messo Comunale

.....
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

- . Che, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva;
- . che, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

Data _____



IL SEGRETARIO GENERALE
(DR Giovanni Cosentino)



COMUNE DI SAN FERDINANDO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Proposta adozione delibera
Prot. n. 6986 del 20/08/2014

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTI TARI – DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 2014

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

EVIDENZIATO che per l'esercizio 2013, con deliberazione C.C. n. 60 del 29/11/2013, è stata approvata l'applicazione della deroga prevista dall'articolo 5, comma 4-quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n. 124 del 28 ottobre 2013, n. 124 ed è stata stabilita, per l'anno 2013, l'applicazione del sistema di prelievo vigente per l'anno 2012 (Tassa smaltimento rifiuti – TARSU);


TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

considerato che, per come più volte verbalmente informato e fatti salvi gli obblighi di legge, la normativa disciplinante la materia di che trattasi, prevede l'aumento della pressione tributaria nei confronti dei cittadini/utenti che può essere allentata soltanto con la riduzione dei costi da sostenute previsti nel redigendo bilancio 2014;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Salvo diverse determinazioni modificative e/o aggiuntive, da adottare in sede di approvazione da parte di codesto Civico Consesso
San Ferdinando, 20/08/2014




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Francesco Mangiaruga)

Parere espresso ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D. Lgs 18.08.2000, n.267 così come modificato dall'articolo 3 del DL 174/2012, convertito con modificazioni nella legge 213/2012;

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

San Ferdinando, 20/08/2014

Favorevole




RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mangiaruga Francesco)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole

San Ferdinando, 20/08/2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mangiaruga Francesco)

